



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO
COMUNE DI CASARANO (Comune Capofila)
Via Padova – 73042 CASARANO (LE)
(Telefono. N.0833/502428 – FAX 0833/514227
Sito: www.confinesociale.it)

SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (SPECIALISTICA) IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio per *l'Integrazione Scolastica e Sociale (Specialistica)* (art. 92 R.R. 4/2007), in favore di alunni diversamente abili residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano.

Il servizio, da espletarsi nell'arco di 30 settimane, prevedendo un monte ore massimo complessivo di 10.000, è rivolto agli alunni diversamente abili, residenti nei 7 comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano (costituito dai Comuni di: Casarano, Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano), che frequentano gli Istituti Scolastici di primo e secondo grado.

Il servizio prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica, da realizzarsi attraverso l'integrazione di differenti professionalità.

Gli interventi di assistenza specialistica, previsti dal servizio oggetto del presente capitolato, rivolti agli alunni diversamente abili, sono volti a sostenere ed ampliare la capacità relazionale e lo sviluppo delle potenzialità individuali, facilitare la comunicazione, sostenere l'autonomia sociale e relazionale, al fine di garantire la piena integrazione sociale e il raggiungimento dell'effettiva partecipazione dell'alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato.

ART. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari degli interventi di cui al presente appalto sono gli alunni individuati secondo l'art. 3, e certificati secondo l'art. 12, della legge 104/92, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

E' compito della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'elenco degli alunni destinatari del servizio, specificando scuola frequentata, tipologia della disabilità e quantificazione oraria dell'attività richiesta, nonché ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli interventi.

Sulla base della comunicazione ricevuta, l'aggiudicatario provvede ad assegnare agli alunni segnalati, l'operatore maggiormente qualificato ed in possesso della specializzazione specifica per tipo di disabilità.

ART. 3

FINALITA' GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio per *l'Integrazione Scolastica e Sociale (Specialistica)* consta di prestazioni a carattere socio educativo, di natura specialistica, fornite dall'Ambito Territoriale Sociale presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

Le prestazioni, svolte da operatori qualificati, nel contesto delle attività scolastiche, concorrono alla positiva fruizione dell'offerta formativa da parte degli alunni diversamente abili, e consistono in attività di supporto alle risorse personali degli studenti fruitori del servizio, idonee a sviluppare le loro potenzialità nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali, in collaborazione con il personale scolastico, sanitario e con le famiglie, contribuendo alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato di ciascun allievo.

In particolare è richiesto di:

- ✓ Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nell'ambito scolastico;
- ✓ Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei P.E.I. ;
- ✓ Sostenere gli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione delle abilità individuali, personalizzando gli interventi necessari ed evolvendoli in armonia con i bisogni dell'alunno seguito.

Pertanto, *l'Integrazione Scolastica e Sociale (Specialistica)* persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ Rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni diversamente abili;
- ✓ Promuovere la frequenza nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, degli alunni con diverse abilità, garantendo accompagnamento educativo attraverso l'impiego di personale specialistico;
- ✓ Favorire l'integrazione degli studenti con diverse abilità nelle scuole, mediante l'ausilio di educatori specializzati, per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e apprendimento;
- ✓ Contrastare fenomeni di marginalità;
- ✓ Sviluppare potenzialità espressive e comunicative dell'alunno con diverse abilità.

ART. 4

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio per *l'Integrazione Scolastica Sociale (Specialistica)*, comprendono i seguenti interventi:

- Attività educative di sostegno socio-educativo, realizzate con personale specialistico in ambito scolastico;
- Interazione con il Servizio Sociale Professionale di Ambito per analizzare le situazioni problematiche esistenti e stabilire la priorità degli interventi;
- Partecipazione alla stesura del Piano Educativo Individualizzato, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- Collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- Sostegno alla comunicazione, intesa come intervento volto, mediante le tecniche, gli strumenti e i comportamenti adeguati alle specificità dell'alunno, a sostenerne ed ampliarne la capacità relazionale, facilitare la comunicazione, trasferendone i contenuti nella forma linguistica più naturale e comprensibile, sia per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola, sia per lo sviluppo di soddisfacenti relazioni con i coetanei e gli adulti presenti nella comunità scolastica.
- Collaborazione, nelle forme e nei tempi concordati con il Servizio Sociale Professionale, tenuto conto dei singoli P.E.I., alla realizzazione di iniziative e attività, con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno diversamente abile nel contesto extrascolastico e comunitario, attraverso azioni ludico, ricreative e del tempo libero, proposte dall'Ambito Territoriale Sociale di Casarano, o da altri attori-risorse del territorio;
- Collaborazione, in aula o nei laboratori, con gli insegnanti curricolari e le insegnanti di sostegno, in interventi che, favorendo la comunicazione e sviluppando le relazioni, divengano funzionali ai processi didattici e di apprendimento;
- Stesura di progetti individualizzati, da condividere con le famiglie interessate, con la scuola, con il Coordinatore dell'Area Disabilità e Salute Mentale e dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano;
- Supporto pedagogico;
- Sostegno relazionale.

Le modalità d'intervento devono essere flessibili e più possibile personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale Sociale e del P.E.I.

L'attività degli operatori dell'aggiudicatario deve essere espletata in modo da consentire l'elaborazione per ogni alunno, in accordo con i docenti di classe, con i referenti dell'Ambito Territoriale Sociale, con gli operatori della A.S.L., e con la famiglia, di un piano di lavoro dell'operatore diretto a contribuire alla realizzazione del P.E.I.

In collaborazione con i docenti, sotto la loro diretta responsabilità didattica, l'operatore partecipa alla realizzazione degli obiettivi fissati dal P.E.I. attraverso le attività che si descrivono di seguito a titolo semplificativo:

- l'osservazione dell'alunno e la valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento intrapreso;
- la conferma o la riformulazione del piano di lavoro per adeguare le azioni ai bisogni dell'alunno ed alla loro evoluzione nel corso del percorso formativo;
- la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di integrazione degli alunni seguiti e con le loro famiglie;
- il suo espletamento prioritariamente in momenti non separati rispetto a quelli delle attività del personale docente e del gruppo classe;
- la partecipazione, per gli aspetti di competenza degli operatori, ai momenti di programmazione e verifica relativi al percorso di integrazione degli alunni seguiti.

ART. 5

COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il coordinamento e la supervisione del servizio sono affidati al Servizio Sociale Professionale di Ambito, nella persona del Responsabile dell'Area Disabilità e Salute Mentale, che valuta e coordina l'attuazione del progetto sulla base dei seguenti indicatori:

- ✓ Numero alunni disabili seguiti;
- ✓ Numero ore di assistenza specialistica garantite;
- ✓ Numero educatori impegnati;
- ✓ Numero giornate/uomo lavorate.

In particolare il Servizio Sociale Professionale:

- coordina tutte le fasi e le attività del servizio, oggetto del presente capitolato;
- provvede alla supervisione, accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi;
- supervisiona e partecipa alla stesura del progetto individualizzato, formulato per ogni destinatario del servizio;
- stabilisce le priorità e gli obiettivi dell'intervento di assistenza specialistica;
- provvede alla verifica periodica, in fase di attuazione del progetto individualizzato, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, per apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;
- individua e comunica, al Coordinatore del personale addetto al servizio, la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente, secondo i progetti individualizzati.

La stazione appaltante è legittimata a controllare l'espletamento del servizio in svolgimento, anche presso gli Istituti Scolastici, senza darne comunicazione preventiva all'affidatario. Inoltre, potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.

ART 6

MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE DELL'UTENZA

Gli interventi del servizio per *l'Integrazione Scolastica Sociale (Specialistica)* saranno effettuati su segnalazione dell'Ambito Territoriale Sociale.

All'avvio del servizio, il Servizio Sociale Professionale comunicherà al Coordinatore del personale addetto al servizio (individuato dall'aggiudicatario), gli alunni disabili che dovranno essere presi in carico dall'aggiudicatario, il quale dovrà provvedere a costituire ed aggiornare periodicamente l'anagrafe dell'utenza in formato cartaceo e su supporto digitale.

All'Ambito Territoriale Sociale, tramite il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito, compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi.

Il Servizio Sociale Professionale individuerà e comunicherà al Coordinatore del personale addetto al servizio: la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente, secondo il progetto individualizzato, soggetto a costante monitoraggio per integrazioni, modificazioni e aggiornamento.

ART. 7

CARTELLA E SCHEDA UTENTE

Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali e familiari.

La cartella è predisposta dal Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con il Coordinatore, individuato dall'aggiudicatario, e custodita presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano c/o Comune di Casarano, in qualità di Comune capofila.

La cartella conterrà copia del progetto individualizzato e sintetizzerà il tipo d'intervento e di prestazione erogata, l'operatore incaricato e i tempi previsti.

Sulla cartella andranno registrati, da parte del Coordinatore, individuato dall'aggiudicatario, l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili.

ART. 8

DURATA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO/SERVIZIO

La durata del servizio sarà di 30 settimane, tenendo conto del calendario scolastico, a partire dalla data di attivazione dello stesso.

ART. 9

MODALITA' PAGAMENTO

Al pagamento si provvederà, con cadenza trimestrale, a seguito di presentazione di regolare fattura e previa apposizione del visto di regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile Ufficio di Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano, corredata di relazione sull'andamento del servizio a cura del soggetto aggiudicatario.

La relazione sull'andamento del servizio, da allegare alla fattura, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il nominativo di ciascun alunno disabile;
- una breve descrizione degli interventi educativi erogati, per ogni singolo alunno disabile;
- i giorni/ore di fruizione dell'assistenza specialistica;
- il grado di soddisfazione dell'utente.

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della Cooperativa appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa aggiudicataria è costituito dal prezzo, offerto sul totale posto a base d'asta. Con tale corrispettivo la Cooperativa aggiudicataria si intende, pertanto, compensata di qualsiasi corrispettivo inerente, connesso o conseguente i Servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La Cooperativa aggiudicataria riscuoterà il compenso dovuto esclusivamente in base alle ore di servizio effettivamente svolte.

ART. 10

PROFILO DEGLI OPERATORI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO/SERVIZIO

Per l'espletamento delle prestazioni di tipo educativo e sociale sono previsti, a regime Educatori professionali e O.S.S. per un monte ore complessivo non inferiore a 10.000.

Gli educatori dovranno essere in possesso di Laurea in Educatore Professionale (conseguita ai sensi del DM 8/10/1998 n. 520) (o di specifico titolo di Educatore Professionale) o di Laurea in Scienze Pedagogiche (Laurea in Pedagogia) o Scienze della Formazione, e con esperienza maturata nei servizi ed interventi per la disabilità.

Gli operatori O.S.S. devono essere in possesso di specifico titolo.

ART. 11

MODALITA' GENERALI DI ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio, svolto presso gli Istituti Scolastici presenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano, sarà effettuato dal lunedì al sabato, in orario scolastico, secondo le esigenze del Servizio stesso.

Agli operatori addetti al servizio, se lavoratori dipendenti, si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici (lettera D, comma 2 art.55 Legge regionale 19/2006); se soci di cooperativa sociale, la specifica disciplina concernente le cooperative medesime; se lavoratori a progetto, la disciplina prevista per tale tipo di rapporto.

La ditta appaltatrice si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, sciopero, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.

Le sostituzioni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima qualifica, nell'eventualità di operatore con qualifica superiore, l'Ambito computerà lo stesso compenso aggiudicato per la qualifica da sostituire.

I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.

L'Ambito si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

La continuità del rapporto operatore-alunno è un elemento di qualità del servizio e pertanto perseguita e salvaguardata dall'aggiudicatario.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare, prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo degli operatori affiancati agli alunni segnalati, che deve essere aggiornato tempestivamente ogni qual volta si verifichi la sostituzione di un operatore.

L'assenza da scuola dell'alunno seguito deve essere sempre comunicata dall'aggiudicatario all'Ambito Territoriale Sociale, secondo le modalità che seguono. In caso di breve assenza da scuola dell'alunno seguito, superiore ad uno e presumibilmente inferiore a dieci giorni (per il primo giorno di assenza non preavvisata è riconosciuto all'aggiudicatario l'orario di lavoro programmato), in accordo con i Dirigenti Scolastici e previa autorizzazione anche telefonica dell'Ambito Territoriale Sociale, l'aggiudicatario disporrà la sospensione delle prestazioni in modo che le ore di servizio non prestate siano recuperate al rientro a scuola dell'alunno.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal Servizio Sociale Professionale.

L'aggiudicatario si impegna a trasmettere al Dirigente Scolastico e all'Ambito Territoriale Sociale una relazione finale sull'andamento del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel progetto individualizzato o nel P.E.I., anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

ART. 12

RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati dalla Cooperativa avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Cooperativa appaltatrice stessa e pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ambito, restando quindi ad esclusivo carico della Cooperativa aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

ART. 13

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario è, altresì, obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile degli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel Servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora l'Ambito da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del Servizio in appalto. Restano, comunque, a carico della cooperativa aggiudicataria tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio.

Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, la Cooperativa aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

La Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di Servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al Servizio di cui trattasi. In proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del Servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ufficio di Piano è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

A tal fine, la Cooperativa aggiudicataria si impegna a presentare, prima dell'inizio del Servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
- b) dare corso immediato ai Servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce, quindi, obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta, per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari;
- d) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- e) impiegare nella gestione del Servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale.

Il prezzo offerto e stabilito a titolo di corrispettivo del Servizio è comprensivo dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio di ciascun Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito.

ART. 14

COMPETENZE DEL COMMITTENTE

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo incaricato, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del Servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del Servizio svolti dall'Aggiudicatario. Compete al Responsabile dell'Ufficio di Piano il controllo degli adempimenti previsti per legge.

Il Servizio Sociale Professionale, nella persona del Responsabile dell'Area Disabilità e Salute Mentale, si impegna a fornire all'Aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio, a garantire la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del Servizio.

ART. 15

ASSICURAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile, per l'intera durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, nei confronti degli operatori, dei dipendenti, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai dipendenti, agli utenti o a terzi.

Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano.

ART. 16

RESPONSABILITA'

L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all'Ambito, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della

prestazione contrattuale. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera raccomandata all'Ufficio di Piano gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

L'affidatario del servizio e' sempre responsabile sia verso l'Ambito sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

ART. 17

OSSERVANZA NORME SULLA PRIVACY

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. LGS n.196/2003 e, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare il responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Gli operatori del soggetto terzo, aggiudicatario del servizio, dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio, di cui al D. LGS. sopra citato.

ART. 18

INADEMPIENZE DEL SERVIZIO

Eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio vanno tempestivamente comunicate all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano.

Il Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio verrà, previa contestazione degli addebiti, dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale impiegato dal Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio;
2. per manifesta e grave inadempienza degli obblighi assunti con il contratto di appalto.

ART. 19

PENALITA'

Il Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, e' tenuta al pagamento di una pena pecuniaria (D.P.R. 554/1999 – art. 117) che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 150,00. L'Ambito, previa contestazione all'aggiudicatario del servizio, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

PENALE di:

- Euro 50,00 Per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- Euro 150,00 Per ogni mancato singolo servizio giornaliero;
- Euro 150,00 In caso di ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni singolo servizio;
- Euro 80,00 In caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti;
- Euro 80,00 Per ogni mancato avvio di servizio, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Assistente Sociale
- Euro 150,00 Per il mancato intervento urgente previsto dal presente capitolato.

Per cumulo di infrazioni, l'Ambito procederà alla rescissione del contratto.

Si comunica che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza, il Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'Ambito procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Soggetto Terzo aggiudicatario.

ART.20

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

La cauzione definitiva dovrà avvenire mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta, nella misura e nei modi di cui all'art. 113 del d.lgs 12.04.2006, n°163, e all'art. 101 del dpr. 554/99.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ambito Territoriale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva resterà vincolata, per il Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio, fino a termine del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

ART. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e l'Ambito potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa del Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio e/o per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Soggetto Terzo aggiudicatario, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che l'Ambito intenderà mettere in atto.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione del Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio.

Qualora la cauzione sia costituita con la forma della Fideiussione Bancaria o Polizza assicurativa dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale le condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o Assicurativo si obbliga incondizionatamente ed in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice Civile ad effettuare, su semplice richiesta di questa Stazione appaltante, il versamento della somma garantita presso la tesoreria Comunale.

ART. 22

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato al Soggetto terzo, aggiudicatario del servizio, di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e spese causate all'Ambito Territoriale Sociale di Ambito per la risoluzione anticipata dello stesso.

ART. 23

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell' esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Lecce. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24

SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO TERZO AGGIUDICATARIO

Sono a carico del Soggetto Terzo aggiudicatario del servizio tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 25

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nella materia.